COMUNE DI MORUZZO

Provincia di Udine Cap. 33030

Codice fiscale e Partita I.V.A 00482400306 TEL. 0432/672004

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE.

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 09/03/1993 (CO.RE.CO n. 33570 di prot. seduta del 29/04/1993).

COMUNE DI MORUZZO
PROVINCIA DI UDINE
C.A.P. 33030
TEL. 0432 / 672004
CODICE FISCALE E PARTITA IVA 00482400306

SUB A)

Allegato alla deliberazione del
C. C. n. 11 del - 9 MAR. 1993

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 1

E' costituito il gruppo comunale dei volontari di protezione civile cui possono aderire cittadini di ambo i sessi, residenti nel Comune, allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito della protezione civile, entro i limiti dei piani di protezione civile comunale, in attivita' di previsione, prevenzione e soccorso in caso di calamita' interessanti il relativo territorio, e di ripristino a seguito dell'emergenza.

Art. 2

L'ammissione al gruppo e' subordinata alla presentazione di apposita domanda e all'accettazione della stessa da parte del Sindaco.

Il Comune individuera' le forme piu' opportune per dare adeguata informazione e per incentivare l'adesione dei cittadini all'iniziativa.

I volontari ammessi saranno muniti di apposito tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalita', l'appartenenza al gruppo e la qualifica ai sensi dell'art. 6 del D.P.G.R. 1 febbraio 1990, n. 045/Pres.

Tale tesserino di riconoscimento dovra' essere posto obbligatoriamente in vista sull'equipaggiamento utilizzato dal volontario durante l'intervento.

Art. 3

Il Sindaco e' il responsabile unico del gruppo e nomina, tra i componenti del gruppo stesso, un coordinatore di tutte le attivita' connesse, che ha la responsabilita' operativa del gruppo durante dette attivita'.

Art. 4

I volontari appartenenti al gruppo comunale saranno addestrati a cura della Direzione regionale della protezione civile, d'intesa con la Prefettura territorialmente competente, mediante tecnici abilitati della Direzione stessa, del Corpo forestale regionale e di Enti ed organismi, anche dello Stato, previe opportune intese ed accordi, in relazione ai compiti istituzionali cui attendono.

ICA s.p.a. UD

Art. 5

All'interno del gruppo comunale possono essere formate squadre specializzate, in relazione ai particolari e diversificati rischi incombenti sul rispettivo territorio.

Ogni squadra avra' un capo, nominato dal Sindaco, al quale esso fara' riferimento, fermo restando il rapporto funzionale con il coordinatore del gruppo comunale e la diretta responsabilita' dell'attrezzatura di squadra avuta in dotazione.

Art. 6

Durante le emergenze il gruppo di volontari, anche strutturato in varie squadre, su ordine del Sindaco potra' agire d'iniziativa fino all'arrivo degli organi istituzionalmente preposti all'intervento, alle cui dipendenze dovra' successivamente operare, se richiesto.

Dell'intervento in emergenza dovranno essere tempestivamente informate la Sala operativa regionale della protezione civile e quella della Prefettura comptetente per territorio.

Tutte le attivita' svolte dalle varie squadre dovranno essere evidenziate in un apposito registro tenuto dal capo e controfirmato dal coordinatore del gruppo comunale, il quale avra' cura di farlo vistare dal Sindaco almeno due volte all'anno.

Art. 7

Gli appartenenti al gruppo sono tenuti a partecipare alle attivita' menzionate nell'art. 1, nonche' a quelle esercitative, con impegno, lealta', senso di responsabilita' e spirito di collaborazione.

Essi non possono svolgere nelle vesti di volontari di protezione civile alcuna attivita' diversa, ovvero contrastante con le finalita' indicate.

Art. 8

Per dotare il gruppo di idonee attrezzature e mezzi operativi, nonche' delle sedi di collocamento o di deposito di materiali e mezzi, il Comune potra' chiedere all'Amministrazione regionale la concessione dei finanziamenti previsti dall'art. 10 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64.

Art. 9

Ai gruppi comunali potranno essere concessi dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, contributi per l'acquisto di mezzi e attrezzature necessarie per l'espletamento delle

attivita' di soccorso in caso di emergenza, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza n. 1675/FPC del 30 marzo 1989 del Ministero stesso, previa iscrizione degli appositi elenchi del Dipartimento nazionale.

Ai volontari, inoltre, saranno garantiti, ai sensi dell'art. 11 del decreto legge 159/84 convertito in legge 363/84, nell'ambito delle operazioni di emergenza o di simulazione di emergenza, debitamente autorizzate dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, i seguenti benefici:

a) mantenimento del posto di lavoro:
al volontario impiegato in attivita' addestrativa o interventi di protezione civile viene garantito, per il periodo d'impiego, il mantenimento del posto di lavoro;

b) mantenimento del trattamento economico previdenziale:
al volontario viene garantito, per il periodo d'impiego, il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro e al datore di lavoro stesso che ne faccia richiesta, sara' rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore;
qualora si tratti di lavoratori autonomi, potra' essere valutata la possibilita' di concedere un contributo commisurato al mancato reddito per il periodo d'impiego;

c) copertura assicurativa:
i componenti del gruppo sono coperti, durante l'impiego autorizzato, da assicurazione stipulata dal Ministro per il coordinamento della protezione civile;

d) rimborso delle spese sostenute:
al gruppo spetta il rimborso delle spese sostenute relative al carburante per l'uso di mezzi di trasporto durante l'attivita' addestrativa o negli interventi debitamente autorizzati dal Ministro per il coordinamento della protezione civile. Tali spese dovranno essere documentate in base al chilometraggio effettivamente percorso e riferite alle tariffe dell'Automobile Club d'Italia in vigore.

Art. 10

Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al precedente art. 9, il Sindaco, dopo le comunicazioni di cui al secondo comma del precedente art. 6, relative all'impiego del gruppo di volontari comunali in emergenza, ovvero nei casi di attivita' esercitativa, preventivamente approvata dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, provvedera' a certificare con nota alla Prefettura competente per territorio i nominativi ed i tempi d'impiego dei volontari.

Art. 11

L'accettazione e il rispetto del presente regolamento condizionano l'appartenenza al gruppo; le infrazioni da parte dei singoli volontari comportano la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dal Sindaco, il quale, sentito il coordinatore del gruppo, potra' decretare l'eventuale provvedimento disciplinare, ovvero la conseguente esclusione comportante la restituzione dell'intero equipaggiamento fornito dall'Amminsitrazione comunale.

Art. 12

Le modalita' di attivazione del gruppo comunale dei volontari di protezione civile, agli effetti del loro impiego, fanno riferimento alle procedure contenute nel singolo piano di intervento che verra' predisposto dall'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64.

Art. 13

Il Sindaco e' garante del rispetto e dell'osservanza del presente regolamento.

Art. 14
(norma transitoria)

Fino a quando non sara' diversamente regolato, in attuazione della legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3, modificata dall'art. 9 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15, al riguardo della costituzione e del funzionamento delle squadre comunali di volontari antincendio boschivo, continuano ad applicarsi le norme relative, contenute nel "Regolamento di attuazione della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8 inerente le modalita' di esercizio della funzione di prevenzione ed estinzione degli incendi e la ripartizione delle relative competenze fra gli organi del Corpo forestale regionale", approvato con D.P.G.R. 28 dicembre 1978, n. 01016/Pres., ed in particolare quelle previste dagli artt. 15 e seguenti.